

COS'È UN'ORDINANZA RESTRITTIVA

In caso di violenza (domestica) o di fondato sospetto di reato penale o di illecito con elementi di violenza, la polizia o il Tribunale possono emettere un'ordinanza restrittiva nei confronti dell'autore della violenza, vietandogli l'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o alla vittima stessa.

Se sussiste il fondato sospetto che una persona abbia commesso un reato penale o un illecito con elementi di violenza o sia stata colta sul fatto mentre perpetrava tale reato o infrazione [...], la polizia può ingiungere al trasgressore l'ordinanza restrittiva, ossia il divieto di avvicinamento a un determinato luogo o a una persona specifica che questi non deve violare intenzionalmente. [...] Il divieto di avvicinamento a un determinato luogo o persona comprende anche il divieto di molestie mediante mezzi di comunicazione.

Legge relativa alle funzioni e ai poteri della polizia

Il Tribunale vieta all'autore della violenza, che ha ferito o minacciato la vittima, o è entrata illegalmente nell'abitazione o luogo di lavoro, o che l'ha perseguitata o molestata (utilizzando mezzi di comunicazione, pubblicando dati personali e registri), o che ha in altro modo interferito illecitamente con la sua dignità:

- di entrare nell'abitazione in cui vive la vittima;
- di trattenersi o avvicinarsi ai luoghi in cui la vittima si trova abitualmente (abitazione, luogo di lavoro, scuola, asilo, ecc.);
- di concordare un incontro e contattare la vittima (compresi i mezzi di comunicazione e anche tramite terzi). [...]

Legge relativa alla prevenzione della violenza domestica

NUMERI IMPORTANTI

DENOMINAZIONE	CONTATTO
Polizia (numero di emergenza)	113
Centro di Assistenza Sociale più vicino (CSD)	
Associazione Telefono SOS	080 11 55 drustvo-sos@drustvo-sos.si
Associazione per la comunicazione non violenta	+386 1 434 48 22 info@drustvo-dnk.si
Unione per la FORZA	+386 41 20 49 49 info@zamoc.si

TIPI DI ASSISTENZA ALLA VITTIMA, ALLE PERSONE VIOLENTE O AD ALTRE PERSONE COINVOLTE

- Subito dopo l'ordinanza restrittiva inflitta, il Centro di Assistenza Sociale (CSD) contatta la vittima e la informa sui tipi di assistenza nell'ambito della prima assistenza sociale (colloquio).
- Se la vittima ha meno di 18 anni ed era sola con l'autore della violenza al momento dell'inflizione dell'ordinanza restrittiva, o non ha accanto un altro adulto che possa proteggerla, il Centro di Assistenza Sociale (CSD) provvede alla sicurezza e alla tutela del minore.
- Il Centro di Assistenza Sociale (CSD) contatta la persona che ha causato la violenza e la informa sui servizi volti a fornire assistenza per eliminare il comportamento violento.

ORDINANZA RESTRITTIVA



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

COME FAR RISPETTARE UN'ORDINANZA RESTRITTIVA NEI CONFRONTI DI UN LUOGO O DI UNA PERSONA

- La polizia ingiungere verbalmente un'ordinanza restrittiva all'autore della violenza e glielo notifica con un ordine scritto entro 6 ore.
- La polizia stabilisce per l'autore della violenza l'area del divieto di movimento verso il luogo o la persona.
- L'autore della violenza deve lasciare immediatamente l'area del divieto. Prima di andarsene, è autorizzato a prendere i propri documenti d'identità, il proprio denaro e i mezzi di pagamento, i propri effetti personali (calzature, vestiti, effetti personali e utensili per l'igiene personale) sotto la supervisione della polizia.
- L'autore della violenza deve consegnare le chiavi della residenza in cui vive con la vittima all'agente di polizia.
- Nel caso in cui l'autore della violenza non rispetti le disposizioni, la polizia lo allontana immediatamente dall'area interessata.

VIOLAZIONE DI UN'ORDINANZA RESTRITTIVA

- La polizia controlla il rispetto dell'ordinanza restrittiva.
- Se l'autore della violenza viene trovato in un'area interessata dall'ordinanza restrittiva, la polizia deve allontanarlo immediatamente da quest'area.
- La polizia può infliggere un'ammenda o fermare la persona che ha violato l'ordinanza restrittiva.

PER QUANTO TEMPO VIENE IMPOSTO UN'ORDINANZA RESTRITTIVA NEI CONFRONTI DI UN PARTICOLARE LUOGO O PERSONA

- La polizia può ingiungere l'ordinanza restrittiva per 48 ore.
- La misura deve essere confermata entro 24 ore dal giudice istruttore, che può prorogare la misura fino a 15 giorni.
- Su richiesta della vittima, il giudice istruttore può prorogare la misura fino a 60 giorni.
- Il Tribunale può imporre le misure, ai sensi della Legge relativa alla prevenzione della violenza domestica (ZPND), per un massimo di 12 mesi alla persona che causa la violenza (la vittima può presentare una proposta di proroga).

CHI VIENE INFORMATO DALLA POLIZIA DELL'ORDINANZA RESTRITTIVA (MISURA CONSISTENTE NEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO A UN LUOGO O A UNA PERSONA)

- La polizia invia un'ordinanza scritta relativo alla misura alla vittima, all'autore della violenza e al giudice istruttore.
- Se la vittima è un minore che frequenta un istituto di istruzione, la polizia, per la tutela del minore, informa del provvedimento anche la persona responsabile dell'istituto di istruzione.
- Quando la polizia impone la misura, informa telefonicamente il Centro di Assistenza Sociale (CSD) competente o il servizio di emergenza, che contatta immediatamente la vittima.

La violenza domestica è vietata.

La violenza domestica è qualsiasi ricorso alla violenza fisica, sessuale, psicologica o economica da parte di un membro della famiglia nei confronti di un altro membro della stessa nonché negligenza o persecuzione della vittima e punizione corporale nei confronti dei bambini.

Legge relativa alla prevenzione della violenza domestica

COSA PUÒ FARE LA VITTIMA SE L'AUTORE DELLA VIOLENZA VIOLA L'ORDINANZA RESTRITTIVA O CONTINUA A MINACCIARLA

- Segnalare la violazione alla polizia.
- Se, nonostante l'ordinanza restrittiva emessa, l'autore della violenza si presenta nel luogo oggetto del divieto o molesta la vittima per telefono, quest'ultima lo deve segnalare immediatamente alla polizia.
- Presentare una richiesta di proroga del provvedimento.
- Prima della scadenza dell'ordinanza restrittiva emessa, la vittima può presentare al giudice istruttore/giudice una mozione per estendere la misura (fino a 60 giorni). La domanda deve indicare i motivi per i quali è richiesta la proroga del provvedimento. Se il comportamento dell'autore della violenza la fa sentire in pericolo, è necessario descrivere le ragioni di questa paura (violazione della misura, contatto con la vittima o i bambini, minacce, brutte esperienze del passato...). Al fine di ricevere assistenza nella compilazione della domanda di proroga di un'ordinanza restrittiva, la vittima può contattare il Centro di Assistenza Sociale (CSD) o una delle associazioni non governative. Sarebbe utile ottenere delle prove delle violazioni dalla polizia e allegarle alla domanda.